



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008323 - 05/09/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: rm

Roma, - 5 SET. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di LATINA
Viale P.L. Nervi 56
04100 Latina

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 197/2012_ Servizio di Tesoreria bancaria

Con riferimento al quesito formulato in data 25 luglio 2012, con il quale si chiede di conoscere «se l'Ordine sia obbligato, da normativa specifica, ad utilizzare il servizio di tesoreria bancaria per la gestione dei fondi di bilancio» si osserva quanto segue.

Gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in qualità di enti pubblici non economici, sono obbligati ad osservare la normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici, D.P.R. n. 97/2003, disciplina, al Capo IV del Titolo II (artt. 50-52) il «servizio di cassa o di tesoreria» dell'ente.

Il citato regolamento definisce la figura del «cassiere» e quella del «tesoriere», distinguendole nettamente:

- il «cassiere» è un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese dell'ente, nei limiti dei depositi di denaro presso di esso effettuati dall'ente stesso (art. 1, lett. a), D.P.R. n. 97/2003);
- il «tesoriere» è un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto di un ente. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazioni debitamente esecutive. Può eseguire i pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli e deve rendere conto della propria gestione inviando un rapporto alla competente sezione della Corte dei Conti (art. 1, lett. r), D.P.R. n. 97/2003).

In particolare, l'articolo 50 del citato Regolamento prescrive che il servizio di cassa o di tesoreria sia affidato, sulla base di una «apposita convenzione» e a seguito di «procedura ad evidenza pubblica», ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può affermare che l'Ordine, per la gestione dei fondi di bilancio, è tenuto ad istituire, alternativamente, un servizio di cassa o un servizio di tesoreria. Il

servizio scelto (cassa o tesoreria) deve essere affidato necessariamente a terzi (Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria – art. 50, comma 1 D.P.R. n. 97/2003 -) e la scelta del contraente deve essere effettuata previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

